

UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI COLOGNA VENETA
(Provincia di Verona)

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.01.2019 – 30.06.2021

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alle ore 9,30 del giorno MARTEDI 06 NOVEMBRE 2018, presso la sede della Stazione Appaltante e precisamente presso la sede dell'Unione dei Comuni "Adige Guà", Via Rinascimento n. 29 - 37044 Cologna Veneta (VR), avrà luogo la prima seduta di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto evidenziato.

Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

Delle sedute di gara successive alla prima sarà data comunicazione agli operatori economici con congruo preavviso.

Il luogo principale di prestazione dei servizi è rappresentato dalla Scuola primaria "V. Emanuele II" e dalla Scuola primaria "S. Andrea", site nel Comune di Cologna Veneta.

Alle operazioni di gara in seduta pubblica avranno diritto di parola i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.

Per informazioni sulla gara e quant'altro necessario il concorrente potrà contattare telefonicamente gli Uffici amministrativi del Comune di Cologna Veneta al numero Tel. 0442/413511 – 0442/413515 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30, oppure inviare e-mail alle seguenti caselle di posta: segr@comune.cologna-veneta.vr.it; P.e.c.: colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net

Le informazioni e/o richieste di chiarimenti sulla gara **potranno essere formulate fino a 7 giorni prima del termine di scadenza ricezione offerte** e le risposte saranno comunicate almeno 6 giorni prima del termine di scadenza previsto e rese disponibili sul profilo di committente.

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire:

- per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale,
- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati,

al seguente indirizzo: **Unione dei Comuni “Adige Guà”, Via Rinascimento n. 29 - 37044 Cologna Veneta (VR)** entro il termine perentorio, pena l'esclusione, del **giorno MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018 alle ore 12:00**.

E' altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra, in tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta.

I plichi devono essere debitamente chiusi e sigillati e devono recare all'esterno il nominativo, l'indirizzo, il codice fiscale ed il numero di fax e l'indirizzo PEC del concorrente e la dicitura **“Non aprire – GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.01.2019 – 30.06.2021 - CIG: 7628230688.”**

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata sul plico l'indicazione di tutti i componenti, unitamente agli indirizzi, codici fiscali dei singoli partecipanti numeri di fax e l'indirizzo PEC, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

I plichi devono contenere al loro interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documenti Amministrativi”;

“B - Offerta Tecnica”;

“C - Offerta economica”.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

Condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016), nonché i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016. In

particolare:

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008;

f bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. **Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.**

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Non possono altresì partecipare alla procedura di gara:

3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 convertito in l. n. 122/2010) oppure l'aver presentato la domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010; (NOTA BENE: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento);

4. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

5. I consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art.

83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per l'attività di cui all'oggetto del bando.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:

1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell'ambito in cui devono essere espletate, l'operatore economico deve aver realizzato un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati pari ad almeno € 129.000,00.=

2) fatturato medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati nel settore di attività oggetto dell'affidamento pari ad almeno € 64.500,00.=

- A dimostrazione del requisito di cui al punto 1 sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell'affidamento, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

In ogni caso si applica l'art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- 3) adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento espletati nell'ultimo triennio indicando committente, periodo di riferimento e importo;
- 4) certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 riferita ad attività di cui all'oggetto dell'affidamento in corso di validità, nonché versioni successive.

Nella busta **“A - Documenti Amministrativi”** devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016, **da prodursi in formato elettronico tramite CD ROM o chiavetta USB.**

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma degli articoli 83 del D.Lgs n. 50/2016. Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

N.B.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto; e di aver preso visione dello stato dei luoghi.

b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata,

c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge.

d) l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016).

e) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettere e) della legge n. 190/2012 la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità assoluta del contratto;

g) di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

h) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

i) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

l) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti proprio codice di comportamento;

m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

4) (Se del caso) Documentazione inerente l'istituto dell'avvalimento.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 ovvero:

- 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste); nonché, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,
- 2) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **Il contratto di avvalimento deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato, pena la nullità.**

5)(Se del caso):nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico:

- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le prestazioni che saranno eseguite da ciascun componente l'RTI.
- Prende atto, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

7) Garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'affidamento pari ad € 3.870,00.= costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. **Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.** L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per

gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Il cumulo è da intendersi relativo.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del Codice la garanzia deve essere intestata a ciascun componente il raggruppamento.

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

8) Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario.

N.B. Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese non sono tenute a produrre il predetto impegno.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

9) Documentazione attestante il versamento a favore dell'ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it .CIG n. 7628230688 ovvero pari ad € 20,00.=

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Si ribadisce che a comprova dell'avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all'offerta, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall'Autorità nell'ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l'originale dello scontrino rilasciato nell'ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica

Determinerà l'esclusione dalla procedura di gara il mancato pagamento del contributo entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara.

10) Passoe.

La Stazione Appaltante verificherà il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna - entro il termine perentorio di dieci giorni (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).

Nella busta **“B-Offerta tecnica”** deve essere contenuto un progetto globale di gestione del servizio che tenga conto delle condizioni minimali definite nel capitolato speciale d'appalto.

Il progetto e tutte le specificazioni richieste ai fini della valutazione, di seguito indicate, dovranno essere esposte in una relazione di max 20 pagine in sola facciata frontale utilizzando formato A4, carattere 12, stile di scrittura ARIAL, interlinea singola, tutte numerate. Non saranno oggetto di valutazione le pagine eccedenti. La relazione dovrà essere sottoscritta in calce.

Il progetto dovrà essere impostato e articolato secondo l'ordine degli criteri di valutazione indicati successivamente.

Eventuali allegati non verranno presi in considerazione al fine della valutazione del progetto.

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta **“B-Offerta tecnica”** devono essere sottoscritti, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell'offerta economica.

L'operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non acquisiscano nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio di almeno **punti 35**.

Nella busta **“C-Offerta economica”** deve essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del

concorrente o da suo procuratore, recante l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e lettere) sull'importo a base di gara.

In caso di contrasto tra il valore in cifre ed il valore in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale.

L'offerta dovrà, altresì, indicare a pena di esclusione:

► l'importo dei costi relativi alla sicurezza (da rischio specifici/aziendali) di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;

► i propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del codice.

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

AGGIUDICAZIONE:

OFFERTA TECNICA	PUNTI 70
OFFERTA ECONOMICA	PUNTI 30

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice ex art. 77 del D.lgs. 19/04/2016 n. 50 e sulla base dei criteri e pesi come di seguito. Si procederà con la seguente formula:

$$P = (Opc \times Pmax) : Odv$$

dove:

P = punteggio da assegnare

Opc = offerta più conveniente

Pmax= punteggio massimo attribuibile

Odv = offerta da valutare

I punti saranno assegnati in relazione alla validità delle soluzioni proposte ed alla loro rispondenza alle esigenze espresse dal Capitolato speciale e secondo i seguenti indicatori e relativi punteggi:

PARAMETRI QUALITA'	SUDDIVISIONE CALCOLO PUNTEGGIO
1. Specializzazione nel campo della ristorazione collettiva da comprovarsi mediante autocertificazione e presentazione del certificato del Registro Imprese attestante nell'oggetto sociale "ristorazione collettiva"	Da punti 2 a punti 6 Suddivisione di applicazione: 2 punti: la ditta ha esperienza nel settore della ristorazione collettiva fino a 10 anni; 4 punti: la ditta ha un'esperienza nel settore della ristorazione collettiva compresa tra 10 anni e 15 anni; 6 punti: la ditta ha un'esperienza nel settore

	della ristorazione collettiva superiore a 15 anni.
2. Iniziative volte a ridurre l'impatto ambientale Proposte e soluzioni alternative ai piatti, posate e bicchieri, monouso di plastica e bottiglie.	Max punti 6
3. Recupero degli alimenti non utilizzati (L. n. 155/2003 e L. n. 166/2016) Presentazione di un progetto nel quale la ditta si impegna al recupero del cibo non somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale.	Max punti 2
4. Proposte migliorative di integrazione di arredi ed attrezzature presenti sia negli spazi adibiti alla somministrazione che nei refettori	Max punti 2
5. La qualifica del personale e la programmazione di interventi di formazione e/o aggiornamento per le varie funzioni del personale del centro cottura.	Da punti 1 a punti 5 Suddivisione di applicazione: 1 punto: presenza di almeno un cuoco diplomato con meno di 5 anni di esperienza nel settore della ristorazione scolastica; 2 punto: presenza di almeno un cuoco diplomato con almeno 5 anni di esperienza nel settore della ristorazione scolastica; 3 punti: presenza di responsabile di cucina nel centro con esperienza inferiore ai 5 anni quinquennale; 4 punti: presenza di responsabile di cucina nel centro con esperienza almeno quinquennale; 5 punti: presenza anche di nutrizionisti diplomati o di specialisti in Scienza dell'Alimentazione. Per l'attribuzione del punteggio i dipendenti che già lavorano presso la ditta partecipante alla data di presentazione dell'offerta dovranno essere nominativamente indicati e dovrà essere esibita idonea dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da ciascun dipendente, con allegato valido documento di identità, che comprovi il possesso del titolo di studio e dell'esperienza maturata
6. Descrizione esauriente dei cicli di lavorazione seguiti ed elenco delle attrezzature utilizzate nella produzione e nel confezionamento dei pasti nel centro di cottura (indicazione dei percorsi differenziati, attrezzature per mantenere le temperature, abbattitori di temperatura, ecc. ...)	Da punti 0 a punti 6 Suddivisione di applicazione: 0 punti: giudizio insufficiente 2 punti: giudizio sufficiente 4 punti: giudizio buono 6 punti: giudizio ottimo
7. Possesso di certificazioni	Punti 6

	Possesso certificazione del sistema di sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005 del Centro di cottura destinato a produrre i pasti oggetto del presente capitolato – punti 2 Possesso certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 del Centro di cottura destinato a produrre i pasti oggetto del presente capitolato – punti 2 Possesso di certificazione UNI 22005:2008 “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” – punti 2 Per l’attribuzione del punteggio dovranno essere prodotte copie complete (fronte e retro) rese conformi delle certificazioni in possesso, con evidenziata la data di rilascio e scadenza
8. Distanza del centro di cottura dalla sede comunale	Da punti 1 a punti 4 Suddivisione di applicazione: 1 punto: distanza compresa oltre 30 Km. e 50 Km. 2 punti distanza compresa tra oltre 20 Km. e 30 km. 3 punti: distanza compresa tra oltre 10 e 20 km. 4 punti: distanza pari o inferiore a 10 Km.
9. Disponibilità di un Centro di cottura alternativo entro 50 Km. in caso di mancato funzionamento del Centro di cottura principale.	Punti 2
10. Utilizzo di prodotti biologici per <u>almeno due volte alla settimana</u>	Max punti 6 Sarà attribuito 1 punto per ogni tipologia di prodotto fornito (es. ortofrutticoli, cereali, pasta, olio, ecc.) La ditta dovrà dettagliatamente elencare i prodotti biologici che intende utilizzare nel corso dell’affidamento
11. Utilizzo di prodotti DOP o IPG con periodicità (per ogni tipo di prodotto) di <u>almeno un giorno alla settimana</u>	Max punti 4 Sarà attribuito 1 punto per ogni tipologia di prodotto fornito
12. Utilizzo dei prodotti del mercato equo e solidale	Max punti 2 Sarà attribuito 1 punto per ogni tipologia di prodotto fornito
13. Descrizione dei contenitori per le varie pietanze utilizzati per il trasporto dei pasti e l’indicazione delle loro caratteristiche per il mantenimento della temperatura	Da punti 0 a punti 3 Suddivisione di attribuzione: 0 punti: contenitori passivi (con presenza di coibentazione termica e/o camera d’aria); 1 punto: contenitori con iniezione di vapore

	oltre alla coibentazione termica; 2 punti: contenitori con coperchio attivo oltre alla coibentazione termica; 3 punti: contenitori attivi elettrici o con carrelli termici
14. Iniziative di educazione alimentare mediante progetti da realizzarsi a scuola	Da punti 2 a punti 4 1 punto per ogni progetto presentato La ditta per ottenere un punteggio valido dovrà presentare almeno 2 progetti.
15. Elenco fornitori di materie prime con eventuali attestazioni riguardanti il possesso ISO, inerente la produzione e/o il commercio di prodotti alimentari	Da punti 0 a punti 5 Suddivisione di applicazione: 0 punti: assenza di certificazione o meno del 25% dei fornitori con certificazione; 2 punti: dal 26 al 50% dei fornitori con certificazione; 3 punti: dal 51 al 75% dei fornitori con certificazione; 4 punti: dal 76 al 90% dei fornitori con certificazione; 5 punti: dal 91 al 100% dei fornitori con certificazione.
16. Interventi sociali (offerta annua di pasti gratuiti ad utenti segnalati dai servizi sociali)	Da punti 0 a punti 3 Suddivisione di applicazione: 1 punti: 30 pasti; 2 punti: 60 pasti 3 punti: 90 pasti
17. Descrizione del sistema informatizzato per la gestione delle iscrizioni, della prenotazione dei pasti, della gestione delle diete speciali, del processo di pagamento dei pasti ... nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato	Max punti 4

La concessione sarà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato ottenuto sommando il punteggio dell'area prezzo con quello dell'area qualità. A parità di punteggio sarà preferita l'impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area qualità.

In caso di ulteriore parità, la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicatario.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 9,30 del 06/11/2018 in seduta pubblica presso la sede dell'Unione dei Comuni "Adige Guà", Via Rinascimento n. 29).

Nella seduta pubblica, avranno diritto di parola solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procederà a:

- ♦ verificare la regolarità formale del plico generale nonché delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- ♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e di quanto previsto nel disciplinare di gara.
- ♦ adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del codice.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l'applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

La Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 procederà poi in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche ed all'accertamento della loro regolarità formale.

Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B - Offerta tecnica" alla valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto e all'assegnazione dei relativi punteggi.

Successivamente, in data che sarà comunicata agli operatori economici con congruo anticipo, la commissione giudicatrice procederà all'apertura, in seduta pubblica, delle buste "C-Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi, ad escludere eventualmente i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, stilare la graduatoria provvisoria. In tale seduta, prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, sarà comunicato agli operatori economici il punteggio ottenuto nell'offerta tecnica.

La commissione procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte quando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella *lex specialis* di gara.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia la commissione prenderà in considerazione la terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria.

Il RUP anche con l'ausilio della commissione giudicatrice procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

All'esito delle operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di verifica di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini degli adempimenti successivi.

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice, a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ex art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed avverrà ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

ALTRE INFORMAZIONI

- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente.
- La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.
- La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, può decidere di non aggiudicare all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
- In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.
- Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le vigenti disposizioni di legge in materia.

Cologna Veneta,

Il Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali

del Comune di Cologna Veneta

Dott. Roberto Nordio

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

dell'Unione dei Comuni Adige Guà

Arch. Paola Converti